

Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti: scatta l'obbligo di piano di emergenza interna

di Andrea Martelli e Mara Chilosi, avvocati in Milano, Chilosi Martelli – studio legale associato - 11 febbraio 2019

La misura, inserita inaspettatamente in sede di conversione del "D.L. sicurezza", entra in vigore dal 4 marzo, con riferimento agli impianti esistenti. Tante le lacune che, in assenza di un chiarimento ministeriale, potrebbero comportare ulteriori adempimenti per i gestori

Al via il nuovo adempimento a carico degli impianti di stoccaggio e lavorazione^[1] Sulla natura atecnica del concetto di «lavorazione» (dei rifiuti), sino a oggi sconosciuto alla normativa sui rifiuti, si tornerà nel prosieguo. dei rifiuti, i cui gestori sono, infatti, stati chiamati a predisporre uno specifico «piano di emergenza interna» (d'ora in poi, per brevità, "Pei")^[2] Con l'*errata corrige* di cui al comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2018, n. 292, è stato chiarito che nella rubrica dell'art. 26-*bis*, dove è scritto: «(Piano di emergenza *interno* per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)», deve leggersi: «(Piano di emergenza *internaper* gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)»..

Questo nuovo obbligo è stato inaspettatamente introdotto dalla legge di conversione del cosiddetto "D.L. sicurezza". Ci si riferisce, più precisamente, all'art. 26-*bis*, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132^[3] Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018. in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, che non risulta coordinato in alcun modo con le altre normative a vario titolo connesse e la cui stessa formulazione – come si dirà – solleva non pochi dubbi interpretativi. Con la disposizione in esame, il legislatore si propone, evidentemente, di fronteggiare i rischi connessi agli incidenti che possono verificarsi negli impianti di rifiuti, in particolar modo a seguito del clamore suscitato dagli episodi di incendio che hanno interessato negli ultimi anni alcuni impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti e che hanno avuto un ampio risalto mediatico, suscitando preoccupazione nell'opinione pubblica a causa soprattutto delle possibili ricadute ambientali e sanitarie di questo tipo di eventi (si pensi, nello specifico, all'inquinamento atmosferico generato dagli incendi – spesso etichettato dai media come "nube tossica" – a cui risulta inevitabilmente esposta anche la popolazione che risiede nelle vicinanze dell'impianto), tanto che del fenomeno è stata chiamata ad occuparsi anche la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali a essi correlati.

Sul tema è, peraltro, intervenuto anche lo stesso ministero dell'Ambiente con ben due circolari emanate a distanza di pochi mesi volte a dettare delle specifiche «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», l'ultima delle quali, la recentissima [circolare di cui alla nota del ministero dell'Ambiente 21 gennaio 2019, prot. n. 1121](#), dichiaratamente «di carattere non cogente», ha annullato e sostituito la precedente circolare di cui alla nota ministeriale 15 marzo 2018, prot. n. 4064, che aveva il medesimo oggetto.

Si aggiunge così un nuovo tassello a una disciplina, quella in materia di rifiuti, già afflitta da cronici problemi di ipertrofia, disorganicità e frammentarietà. Anche in questo caso (come già era accaduto in occasione di altri interventi di legislazione "emergenziale"), la scelta (criticabile) del legislatore non è stata quella di integrare la normativa "generale" in materia di rifiuti contenuta nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operando anche gli opportuni coordinamenti con quest'ultima (e - come si dirà - con le ulteriori normative in qualche misura collegate), ma semplicemente di innestare la nuova disciplina all'interno di un decreto (il "D.L. sicurezza", appunto) il cui oggetto risulta totalmente estraneo alla materia in questione. Il tutto senza considerare, inoltre, che – al di là di specifici episodi di criminalità – le cause degli incidenti di questo tipo sono presumibilmente endemiche e vanno ricercate, più in generale, nelle note e ormai croniche difficoltà che affliggono il ciclo dei rifiuti in Italia, aggravate negli ultimi tempi dalla sempre più difficoltosa individuazione dei necessari sbocchi (si pensi alle criticità derivanti dall'attuazione del cosiddetto decreto "Sblocca-Italia", D.L. n. 133/2014 convertito con legge 164/2014, nonché al problema dell'*end of waste* "caso per caso" e al blocco nel rilascio delle relative autorizzazioni), circostanza che ha inevitabilmente comportato un sovraccarico e una saturazione degli impianti di stoccaggio.

Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie sul nostro sito per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità di social media e analizzare il nostro traffico. Fai clic di seguito per consentire l'utilizzo di questa tecnologia sul Web. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte di consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

Gestisci opzioni Accetto

Powered by
niConsent